

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 79 - 31158/2016

OGGETTO: Progetto: *“Modifica della comunicazione per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi ,ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i”*
Comune: Carignano
Proponente: CO. GI. MA. s.r.l.
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 08/08/2016 (con integrazione in data 17/09/2016) la Società CO.GI.MA. s.r.l. - con sede legale in Carignano (TO) in Piazza Carlo Alberto n. 62 e Partita IVA 08232840010 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Modifica della comunicazione per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi ,ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 25/08/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 29/09/2016 e 02/11/2016 si sono svolte le sedute della Conferenza dei Servizi presso la

sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Carignano in Strada Saluzzo n. 59/C (SP n. 663) dove attualmente il proponente è autorizzato alla gestione di rifiuti non pericolosi su una superficie di circa 8.000 mq;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 38/2014 (titolo ricompreso in Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 83-17082 del 08/06/2015) in terza classe (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati nello stabilimento sono quelli individuati alle seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
 - ✓ Tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo";
 - ✓ Tipologia 7.11 "pietriscio tolto d'opera";
 - ✓ Tipologia 7.31 bis "Terre e rocce da scavo"
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	4.000	20.000	R13
	1.800	1.800	R5
7.6	450	1.000	R5
7.11	1.500	6.000	R13
7.31 bis	4.000	24.000	R13
Totale	11.750	52.800	

- le attività di recupero R5 sono effettuate mediante l'utilizzo di un gruppo semovente di frantumazione "Continental Nord MV100" mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materiali da ingegneria;

Stato di progetto

- il proponente intende ampliare l'area operativa ricomprendendo un'area limitrofa confinante di circa 18.500 mq e contestualmente ampliare i quantitativi e le tipologie di rifiuti da trattare;
- la metodologia di trattamento rimarrà essenzialmente invariata, consistendo le operazioni di recupero nella messa in riserva del rifiuto in cumuli, distinti per tipologia merceologica, e per

le tipologie 7.1 e 7.6 fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate al fine della produzione di materiali da ingegneria;

- per le tipologie 1.1 (*carta*), 2.1 (*vetro*), 3.1 (*metalli ferrosi*), 3.2 (*metalli non ferrosi*), 5.7 (*cavi in alluminio*), 5.8 (*cavi di rame*), 9.1 (*scarti ed imballaggi in legno*), 9.2 (*scarti da industrie del legno*), 13.1 (*ceneri da carbone*), 13.2 (*ceneri da biomasse*) la messa in riserva è prevista in cassoni metallici chiudibili con telo con capacità di 18 mc ognuno;
- l'azienda si riserva la possibilità di depositare e trattare in area esterna a quella dedicata alla gestione rifiuti materiale inerte acquistato e/o gestito quale terre e rocce in regime di sottoprodotto;
- le tipologie di rifiuti, i quantitativi e le operazioni di recupero a progetto sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto D.M. 5/2/98	CER	Tipologia di attività	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità ritirata (t/a)
1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13	1,5	150
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	3,6	360
3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140	R13	22	1.100
3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	100809, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13	12,5	650
5.6 rottami elettrici ed elettronici	160214, 160216, 200136, 200140	R13	75	1.500
5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216; 170402; 170411	R13	16	800
5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401, 170411, 160216, 160118, 160122	R13	16	800

✱

5.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici	110114, 110206, 110209, 160214, 160216, 200136	R13	40	500	✳
5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono	160214, 160216, 200136	R13	50	1.500	✳
6.1 rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	10	500	
7.25 terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	100299, 100906, 100908, 100910, 100912, 161102, 161104	R13	30	700	
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200301, 200138	R13	5,4	270	
9.2 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105	R13	5,4	270	

13.1 ceneri della combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale.	100101, 100102, 100103, 100115, 100117	R13	16	800	
13.2 ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno pannelli, fanghi di cartiere	100101, 100103, 100115, 100117, 190112, 190114	R13	16	800	
16.1 I) rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da rifiuti ligneo celluloseici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	R13	5,4	810	

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399, 010408, 010410, 010413	R13	1.800	10.000
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301, 170802	R5	19.200	50.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302	R5	9.600	10.000
7.11 pietrisco tolto d'opera	170508	R13	500	6.000
7.31 bis terre e rocce di scavo	170504	R13	7.200	47.760

* con nota del 17/09/2016 il proponente ha dichiarato di rinunciare alle tipologie 5.6 (*rottami elettrici ed elettronici*), 5.16 (*apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici*), 5.19 (*apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo*);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 118890 del 12/10/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 11585 del 27/09/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 117393 del 10/10/2016 del Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 14839 del 28/10/2016 della Città di Carignano;
- nota prot. n. 26786 del 28/10/2016 del Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest della Regione Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere;
- il progetto comporta il passaggio dalla terza alla seconda classe di iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 200.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale/Situazione del dissesto dell'area

- il vigente PRGC, oggetto di variante strutturale, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 50 - 13546 del 16/03/2010; contestualmente al procedimento di variante strutturale, il PRGC è stato adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- la zona di intervento, dal punto di vista urbanistico, ricade parte in "Area destinata ad impianto produttivo e commerciale" - IC2 e parte, quella destinata all'ampliamento, in "Area di raccordo

ambientale”;

- la normativa specifica di tali aree trova riscontro nell’articolo 19.3.3.1 delle NTA, norma specifica introdotta dalla variante parziale n. 6 approvata con DCC n. 41 del 19/07/2013, nel quale vengono dettate le prescrizioni particolari dell’Ambito 1 (Stradale Saluzzo – Ditta Co.Gi. Ma. Immobiliare s.r.l.);
- il parere della Città di Carignano del 28/10/2016 così conclude *“tenendo conto di tutte le precedenti considerazioni, si ritiene che l’intervento in oggetto, nei limiti e nei termini disciplinati dall’autorizzazione ambientale di competenza di codesto Ente, sia compatibile dal punto di vista edilizio-urbanistico con le prescrizioni del vigente PRGC, fatta comunque salva la necessità che il proponente predisponga la prescritta “valutazione della compatibilità” con le condizioni di pericolosità evidenziate nella Carta del Dissesto vigente PRGC e produca la rinuncia al risarcimento di danno”;*
- relativamente alla situazione del dissesto dell’area si evidenzia quanto segue :
 - l’area oggetto dell’intervento si trova in un settore ubicato lungo la sponda sinistra del fiume Po, ricompreso tra il limite esterno della fascia B del PAI (che localmente coincide con la fascia C) e la S.P. 663;
 - nelle Tavole E6 ed E7b *“Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”* del PRGC di Carignano, redatte rispettivamente alla scala 1:10.000 e 1:5.000, l’area sulla quale opera attualmente la CO.GI.MA. S.r.l. è stata inserita nella **Classe IIIb3b**, cui corrisponde la seguente definizione: *“porzioni di territorio edificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico-edilizio esistente. In assenza di tali interventi sono consentite esclusivamente trasformazioni che non incrementino il carico antropico. Le condizioni di pericolosità possono essere determinate (CLASSE IIIb3A) dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento da parte della rete idrografica secondaria ed artificiale; (CLASSE IIIb3B) dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione a energia dinamica medio-moderata, da parte del fiume Po; (CLASSE IIIb3C) dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia dinamica da moderata a molto elevata, da parte dei principali corsi d’acqua”;*
 - l’area sulla quale la CO.GI.MA. S.r.l. intende ampliarsi ricade, invece, nella **Classe IIIa** che comprende *“porzioni di territorio inedificate nelle quali le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica le rendono inidonee ad accogliere nuovi insediamenti. Le condizioni di pericolosità possono essere determinate dall’eventualità che si verifichino fenomeni di alluvionamento caratterizzati dal deflusso di acque di esondazione ad energia dinamica da moderata a molto elevata”;*
 - secondo le Tavole E1 ed E12 facenti parte dell’Allegato H del PRGC di Carignano (insieme di documenti a firma del Dott. Geologo Paolo Barilla, costituenti le *“Verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente”*), dette aree sono indicate con **retino quadrettato** (in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656 *“Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità*

di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico", Allegato 2 – "Legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto dei PRGC redatta in conformità alla Circolare PGR n. 7/LAP/96 e successiva NTE/99", Cap. 10, Tab. 3) ed etichettate con il codice "EeA";

- gli elaborati E9/E10 "Relazione geologico-tecnica quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità geomorfologica" ed E13 "Proposta di ripermimetrazione della Fascia C – Integrazione alla "Relazione geologico-tecnica – quadro del dissesto idrogeologico e della pericolosità geomorfologica – E9/E10" del PRGC, rispettivamente nei capitoli 8 e 3, spiegano il significato di tali grafie e codici:

la perimetrazione delle aree inondabili, utilizzando i graficismi indicati dalla D.G.R. 15 luglio 2002 n° 45-6656. In particolare sono state perimstrate:

- *aree EeA: in cui l'intensità dei processi legati alla dinamica fluviale può risultare da "molto elevata" ad "elevata" (retinatura quadrettata);*
- *aree EmA: in cui l'intensità dei processi legati alla dinamica fluviale può risultare da "media" a "moderata" (retinatura a righe orizzontali)*
- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, nella "Carta dei dissesti – Ambito Sud 3, Riquadro 2" riprende le perimetrazioni proposte nelle carte tematiche del PRGC di Carignano e classifica le aree oggetto di studio con il codice "Ee", cui corrisponde una pericolosità molto elevata dovuta a dissesti areali legati all'attività fluviale e torrentizia;
- Il PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/2016 del 3/3/2016, inserisce le aree attualmente occupate dalla CO.GI.MA. s.r.l. e quelle sulle quali è stato richiesto l'ampliamento dell'attività nella fascia H – frequente, cui corrisponde una probabilità di alluvioni elevata;

- sulla base di quanto sopra evidenziato si rileva che l'area oggetto dell'intervento è riferibile ad un'area individuata e classificata come Ee (Aree di esondazione a pericolosità molto elevata) così come definite all'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI;
- si prende atto di quanto dichiarato da parte del Comune sede dell'opera circa la compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento ma occorre tenere debitamente in considerazione il fatto che, per tali tipologie di dissesto (Ee), l'art. 9 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI stabilisce precise limitazioni alle attività di trasformazione ed uso del suolo con la tassativa previsione degli interventi ammissibili;
- l'attività oggetto dell'istanza non rientra tra quelle esclusivamente consentite nell'area ed in modo particolare si osserva come, in materia di gestione rifiuti, le uniche attività consentite in corrispondenza di tali aree sono quelle previste all'ultima alinea dell'art. 9, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI, vale a dire "l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei

rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo”;

- si osserva come la suddetta norma rivesta carattere immediatamente vincolante nel senso precisato dall'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato” ed in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 5, comma 1 delle stesse NTA del PAI “Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi artt. 9 1, 10, 11, 19, 19 bis, 22 e al Titolo IV”;
- allo stato attuale dunque non si ritiene che vi siano i presupposti al rilascio dell'autorizzazione richiesta, secondo la previsione progettuale agli atti, in quanto in contrasto con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 5 ultima alinea delle Norme di Attuazione del PAI;
- alla luce di tali problematiche, viste le dichiarazioni del Comune di Carignano espresse in Conferenza dei Servizi, secondo cui l'area sarebbe in condizioni di pericolosità minori di quanto definito nel PRGC e la disponibilità del Comune di Carignano, manifestata nella sede della stessa Conferenza, ad intraprendere un iter di variante strutturale del PRGC al fine di modificare l'attuale situazione di dissesto dell'area riportata negli allegati di piano regolatore, si ritiene che:
 - il progetto così come agli atti e valutato nel corso della presente istruttoria (“stato di progetto”) potrà essere autorizzato e realizzato solo quando risulterà pienamente compatibile con gli strumenti pianificatori;
 - nel “periodo transitorio” l'area oggetto di espansione denominata “area di raccordo ambientale” potrà essere usata per la gestione dei materiali non costituenti rifiuto; le tipologie di rifiuti ammessi nello stabilimento potranno essere le tipologie attualmente iscritte con mantenimento delle quantità massime stoccabili e con possibilità di incremento della quantità massima movimentabile annualmente che dovrà essere coerente con le superfici a disposizione per le attività dell'azienda;
- per tale configurazione il proponente dovrà predisporre “la prescritta “valutazione della compatibilità” con le condizioni di pericolosità evidenziate nella Carta del Dissesto vigente PRGC e produca la rinuncia al risarcimento di danno” che dovrà essere valutata dal Comune di Carignano;

3. dal punto di vista progettuale

- per il progetto agli atti, pur trattandosi di un progetto preliminare, si sottolineano le seguenti carenze progettuali ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - fornire planimetria leggibile riportante i dati catastali dello stabilimento;
 - per la tipologia 7.31bis, terre e rocce da scavo, fornire indicazione sulla destinazione successiva alla messa in riserva del rifiuto (recupero ambientale R10 – formazione di rilevati e sottofondi stradali R5) e sulle modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione (nel caso di entrambe le destinazioni) e della caratterizzazione del tal quale (solo nel caso di recupero ambientale);
 - in relazione alla scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati, riportante anche le quantità massime ammissibili da D.M. 5/2/1998 e s.m.i., per la tipologia 5.7 (spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto) viene riportata la quantità ritirata di 800t: si fa presente che il D.M. 5/2/1998 e s.m.i. fissa quale quantità massima 750 t/a. Si chiede pertanto di rivedere tale dato;
 - poiché nella relazione tecnica viene riportato che *...a seconda delle effettive necessità di mercato i materiali e le operazioni di trattamento potranno essere diversamente localizzati all'interno dell'intera area di deposito e trattamento...*, si chiede di fornire chiarimenti su modalità di gestione dei differenti cumuli di rifiuto e sulle aree che verranno interessate;
 - non pare individuata in planimetria un'area per le terre e rocce gestite come sottoprodotto: si chiede pertanto di indicare la posizione del cumulo;
 - rivedere i calcoli delle quantità massime stoccabili calcolate a partire dalla conversione mc in t in quanto non coerenti con le quantità in stoccaggio dichiarate in allegato 5, in particolare per le tipologie 7.1 e 7.31bis;
 - per le tipologie 13.1 e 13.2 (ceneri) fornire indicazioni sulle destinazioni successive del rifiuto;
 - riguardo i rifiuti infiammabili (carta e legno) chiarire la posizione in merito all'applicazione della normativa relativa alla prevenzione incendi.
- si fa presente inoltre che, in merito ai rifiuti derivanti da sfalci e potature di cui alla tipologia 16.1 lettera l) (CER 200201), l'art. 41 della L. 154/2016 modifica l'art. 185 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., escludendoli dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- si ribadisce quanto già espresso con nota del 10/9/2015 di prot. CMT n. 126176/2015 in merito ai rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati, ossia che non possono essere conferiti ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06;
- come già evidenziato, per la gestione nel *"periodo transitorio"* si potrà presentare una proposta progettuale di revisione del lay-out dello stabilimento utilizzando l'area di *"raccordo ambientale"* per la gestione dei materiali non costituenti rifiuto mantenendo le tipologie di rifiuti attualmente iscritte e le quantità massime stoccabili autorizzate con possibilità di incremento della quantità massima movimentabile annualmente che dovrà essere coerente con

le superfici a disposizione per le attività dell'azienda;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- per l'attività in essere (8.000 mq - Area Ic2) è stato approvato con D.D. n. 473 - 34612/2008 del 06/06/2008 il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*; il piano approvato prevede l'invio delle acque piovane, senza distinzione tra acque di prima e di seconda pioggia, in una vasca di sedimentazione a sezione trapezoidale realizzata direttamente tramite scavo ed immissione su terreno attiguo di proprietà;
- per le aree oggetto di ampliamento (18.500 mq - Area di raccordo ambientale) è stato approvato con D.D. n. 473 - 34612/2008 del 06/06/2008 il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio; il piano approvato prevede l'invio delle acque meteoriche in continuo in due vasche di decantazione ed immissione in strati superficiali del sottosuolo;
- in relazione alla gestione delle acque meteoriche si osserva quanto segue:
 - nel Piano approvato con D.D. n. 473 - 34612/2008 del 06/06/2008 si dichiarava che una volta trasferite le attività nella nuova area, la vecchia area avrebbe cessato la sua attuale funzione; ciò appare in contrasto con quanto affermato a pag. 3/30 della Relazione tecnica agli atti *"..la società intende operare sull'insieme delle due aree, per una superficie totale di 26.500 mq)*;
 - le modalità di gestione rifiuti nonché le tipologie che si prevedono di movimentare appaiono non coerenti con quanto riportato nel piano approvato con D.D. n. 473 - 34612/2008 del 06/06/2008;
- alla luce di quanto sopra occorre dunque fornire maggiori informazioni in merito al fine di verificare se occorre implementare il sistema di trattamento previsto ed al fine di verificare l'idoneità del sistema di pavimentazione proposto;
- è auspicabile che venga effettuata una valutazione complessiva dell'area al fine di approvare un unico Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio; vista la necessità di procedere in due fasi autorizzatorie distinte, anche il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovrà essere modulato di conseguenza (*"periodo transitorio"* e *"stato di progetto"*);
- si rammenta che nel *"periodo transitorio"* nell'area di *"raccordo ambientale"*, dove non verranno depositati rifiuti, non vi è l'obbligo di approvazione del Piano;
- verificare se l'attingimento da pozzo dichiarato in sede di conferenza dei servizi sia già concesso e, se così non fosse, occorre la regolarizzazione della posizione;
- in merito agli scarichi domestici si osserva che ad oggi confluiscono in vasca a tenuta; considerato che, sulla base di quanto previsto dalla D.D.M. del 14/2/1977, l'invio dei reflui in

vasca a tenuta stagna è consentito esclusivamente in assenza di un recettore alternativo, si ritiene opportuno cogliere l'occasione dell'ampliamento dello stabilimento per regolarizzare la situazione;

Rumore

- è stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale, anche sulla base delle considerazioni aggiuntive del 26/09/2016 trasmesse via email, non emergono criticità in merito;
- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- l'impresa è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 83-17082 del 08/06/2015, comprendente al suo interno l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalle attività di frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie;
- l'attività di recupero (R5), mediante riduzione volumetrica e vagliatura per mezzo di frantoio mobile, rimarrà limitata ai rifiuti di tipologia 7.1 ([...] laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non [...] purché privi di amianto) e di tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso [...]), mentre sarà ampliata la gamma delle tipologie di rifiuti di cui sarà effettuata la messa in riserva (R13);
- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso – materiale proveniente da operazioni di fresatura e rimozione superfici asfaltate-frammenti di piattelli per il tiro al volo), è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dall'attività in oggetto, costituito dall'emissione diffusa di polveri generate durante le fasi di stoccaggio, movimentazione, frantumazione e vagliatura del materiale trattato, rimarrà pressoché invariato e pertanto debbano essere confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, già previste dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera" della D.D. n. 83-17082 del 08/06/2015;
- si evidenzia che dovranno essere adottate idonee procedure operative per il contenimento della diffusione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio per tutte le tipologie di rifiuti di cui si effettuerà la messa in riserva; nello specifico per i rifiuti di tipologia 13.1 (ceneri della combustione di carbone e lignite [...]) e 13.2 (ceneri dalla combustione di biomasse [...]), per i quali è previsto il deposito in cassoni metallici chiudibili con telo, si ritiene che debba essere disposto lo stoccaggio esclusivamente in cassoni chiusi, collocati preferibilmente all'interno del capannone, in particolare in condizioni di forte vento;

Ritenuto che:

- l'area oggetto dell'intervento è riferibile ad un'area individuata e classificata come Ee (Aree di

esondazione a pericolosità molto elevata) così come definite all'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI;

- si prende atto di quanto dichiarato da parte del Comune sede dell'opera circa la compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento ma occorre tenere debitamente in considerazione il fatto che, per tali tipologie di dissesto (Ee), l'art. 9 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI (come sopra esplicitato immediatamente vincolanti) stabilisce precise limitazioni alle attività di trasformazione ed uso del suolo con la tassativa previsione degli interventi ammissibili;
- l'attività oggetto dell'istanza non rientra tra quelle esclusivamente consentite dall'art. 9, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI e dunque, allo stato attuale, non si ritiene che vi siano i presupposti al rilascio dell'autorizzazione, secondo la previsione progettuale agli atti, in quanto in contrasto con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 5 ultima alinea delle Norme di Attuazione del PAI;
- il progetto così come agli atti e valutato nel corso della presente istruttoria ("*stato di progetto*") potrà essere autorizzato e realizzato solo quando risulterà pienamente compatibile con gli strumenti pianificatori;
- nel "*periodo transitorio*" l'area oggetto di espansione denominata "*area di raccordo ambientale*" potrà essere usata per la gestione dei materiali non costituenti rifiuto; le tipologie di rifiuti ammessi nello stabilimento potranno essere le tipologie attualmente iscritte con mantenimento delle quantità massime stoccabili e con possibilità di incremento della quantità massima movimentabile annualmente che dovrà essere coerente con le superfici a disposizione per le attività dell'azienda;
- dal punto di vista esclusivamente tecnico si dà atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto con riferimento alla normativa tecnica di settore ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista ambientale* - *Gestione reflui ed acque meteoriche* del presente atto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto così come agli atti e valutato nel corso della presente istruttoria ("stato di progetto") dovrà essere realizzato, conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 08/08/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino; si ribadisce che esso potrà essere autorizzato e realizzato solo quando risulterà pienamente compatibile con gli strumenti pianificatori;
- nel "periodo transitorio" l'area oggetto di espansione denominata "area di raccordo ambientale" potrà essere usata per la gestione dei materiali non costituenti rifiuto; le tipologie di rifiuti ammessi nello stabilimento potranno essere le tipologie attualmente iscritte con mantenimento delle quantità massime stoccabili e con possibilità di incremento della quantità massima movimentabile annualmente che dovrà essere coerente con le superfici a disposizione per le attività dell'azienda;
- per tale configurazione il proponente dovrà predisporre "la prescritta "valutazione della compatibilità" con le condizioni di pericolosità evidenziate nella Carta del Dissesto vigente PRGC e produca la rinuncia al risarcimento di danno" che dovrà essere valutata dal Comune di Carignano;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- dovranno essere adottate idonee procedure operative per il contenimento della diffusione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio per tutte le tipologie di rifiuti di cui si effettuerà la messa in riserva; nello specifico per i rifiuti di tipologia 13.1 (*ceneri della combustione di carbone e lignite* [...]) e 13.2 (*ceneri dalla combustione di biomasse* [...]), per i quali è previsto il deposito in cassoni metallici chiudibili con telo, si ritiene che debba essere disposto lo stoccaggio esclusivamente in cassoni chiusi, collocati preferibilmente all'interno del capannone, in particolare in condizioni di forte vento;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Modifica della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi ,ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*", presentato in data 08/08/2016 dalla Società CO. GI. MA. s.r.l. con sede legale in Carignano (TO) in Piazza Carlo Alberto n. 62 e Partita IVA 08232840010, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate e che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/11/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina